

COMUNE DI CAMERANO

REGOLAMENTO COMUNALE

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER LA ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

(Art. 12, Legge 7.8.1990, n. 241)

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12.6.1991
(Co.Re.Co. n. 7924/IV del 17.7.1991)**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.4.2000
(Co.Re.Co. n. 1517/2000 del 9.6.2000)**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 2.6.2000
(Co.Re.Co n. 2125/2000 del 9.6.2000)**

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per la attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "**Concessione di sovvenzioni**" si intende il finanziamento totale e parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "**Concessione di contributi**" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.
- c) per "**Concessioni di sussidi ed ausili finanziari**" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della persona del cittadino così come annunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per "SUSSIDIO" un intervento atto a concorrere in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "AUSILIO FINANZIARIO" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia e della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- per "ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

ART. 3 SETTORI DI INTERVENTO

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati viene normalmente disposta per i seguenti settori di attività rientranti nella competenza dell'Amministrazione Comunale:

- 1) Promozione e sostegno di attività sportive;
- 2) Promozione e sostegno di attività culturali, educative, turistiche e ricreative o rivolte alla tutela dell'ambiente;
- 3) Attività attinenti l'assistenza e la sicurezza sociale;
- 4) Promozione e sostegno di forme associative.

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

- 1) Possono usufruire delle sovvenzioni, dei contributi e dei vantaggi economici:

- a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica, che svolgano attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della Comunità Amministrata.
- 2) Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente Art. 2, comma 1, lettera c):
- a) le persone residenti in questo Comune;
 - b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
 - c) gli stranieri e gli apolidi.

ART. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO

- 1) Per quanto riguarda i settori di cui ai punti 1), 2) e 4) dell'art. 3) vengono stabiliti i seguenti criteri di valutazione per la concessione di sovvenzioni, contributi o vantaggi economici:
- a) il numero degli iscritti o associati all'Ente o Associazione o Società che promuove l'iniziativa;
 - b) la validità delle iniziative sotto il profilo sociale, culturale, educativo, turistico, ricreativo o sportivo;
 - c) il numero dei partecipanti coinvolto nell'iniziativa;
 - d) l'incidenza delle attività nella vita associata della Comunità locale.
- L'entità dell'intervento deve essere commisurato alla valutazione emergente dai suddetti criteri e dalla disponibilità del bilancio comunale.
- 2) Per quanto riguarda il punto 3) dell'art. 3 valgono i criteri stabiliti dagli appositi regolamenti comunali concernenti l'assistenza economica agli indigenti e l'assistenza domiciliare. L'entità dell'intervento deve essere commisurato alla valutazione emergente dai suddetti criteri e dalla disponibilità del bilancio comunale.

ART. 6

MODALITA' PER LA CONCESSIONE

I benefici economici di cui all'Art. 12 della legge n. 241 del 7/8/1990, a favore delle associazioni, degli enti pubblici e privati, sono erogati in conformità al presente Articolo.

1. *Per quanto riguarda le modalità per la concessione di contributi e per gli altri interventi di cui ai punti 1), 2) e 4) dell'Art. 3 si prevede:*
- a) *la domanda deve essere presentata al Sindaco corredata dal programma delle iniziative, dal piano dei costi e degli eventuali ricavi con l'indicazione dell'ammontare di eventuali contributi di Enti Pubblici o Privati;*
 - b) *la domanda deve indicare il nome del rappresentante dell'Ente, Associazione o Società richiedente cui verrà materialmente erogato il contributo;*
 - c) *a fronte delle richieste pervenute, l'Amministrazione Comunale, sulla base del programma e del piano dei costi presentati, compatibilmente con le proprie*

disponibilità di Bilancio, procederà alla determinazione dell'ammontare dei contributi da erogarsi.

La concessione può avvenire ad iniziative e manifestazioni concluse o ad iniziative e manifestazioni programmate, fermo restando che il contributo verrà liquidato a consuntivo sulla base della documentazione acquisita ai sensi dei successivi punti nn. 1, 2, 3 e 4.

Il contributo viene liquidato, previa verifica dell'oggettivo svolgimento delle attività nei termini previsti dal programma proposto (**in caso contrario il Responsabile dirigenziale provvederà alla revoca del contributo**).- **comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 2.6.2000**

Pertanto, ai fini della liquidazione del contributo, l'Associazione, e/o l'Ente pubblico e privato dovrà presentare a questo Comune la seguente documentazione:

- 1) Relazione sull'attività svolta;
- 2) Rendiconto delle entrate con l'indicazione di eventuali contributi di altri enti pubblici o privati, nonché delle uscite inerenti l'attività svolta;
- 3) Autocertificazione con la quale si dichiara l'effettivo svolgimento delle iniziative nei termini previsti dal programma proposto e come sopra relazionato, le spese effettivamente sostenute e che i dati contabili riportati sul rendiconto coincidono perfettamente con le scritture contabili di cui al bilancio dell'Associazione stessa, l'eventuale esenzione dell'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sui redditi del 4% ai sensi dell'Art. 28 del D.P.R. n. 600/73 poiché
.....
(fare riferimento al DPR 29/9/73 n. 600 e al Decr. Leg.vo 4/12/1997 n. 460 relativo alle Onlus);
- 4) Dichiarazione resa ai sensi dell'Art. 28 – comma 2, del D.P.R. n. 600/73”.

d) In deroga a quanto disposto nella precedente lettera c) il Responsabile del Servizio potrà concedere uno o più acconti sui contributi come sopra determinati, qualora le Associazioni, gli enti pubblici e privati ne facciano espressa e motivata richiesta, nel presupposto che, ai fini dell'organizzazione dell'iniziativa, o del programma di iniziative come sopra approvato, dovessero sostenere spese con pagamento in contanti.

Dovrà comunque essere acquisita la seguente documentazione:

- 1) Autocertificazione contenente le spese indilazionabili (natura ed importo) per cui si chiede l'anticipo corredata dalla dichiarazione che per sostenere dette spese non sussistono risorse immediatamente disponibili;
- 2) Impegno irrevocabile a restituire all'Amministrazione l'importo dell'anticipo eventualmente concesso, nel caso in cui l'iniziativa non andasse eseguita, fatto salvo ed impregiudicato il risarcimento di ulteriori e maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

3) Per quanto riguarda le modalità di concessione di contributi e per gli altri interventi di cui al punto 3) dell'Art. 3, vale quanto stabilito dagli appositi regolamenti comunali concernenti l'assistenza economica agli indigenti e l'assistenza domiciliare.

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.4.2000)

ART. 7
INTERVENTI DI EMERGENZA

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione, tramite l'Economo Comunale, di somme non superiori a L 300.000 (€ 154,94)

ART. 8
INTERVENTI INTEGRATIVI DI RETTE DI MANTENIMENTO

*Per quanto concerne gli interventi integrativi di rette di mantenimento si fa riferimento all'apposito regolamento per i servizi assistenziali.
(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.4.2000)*

ART. 9
ALTRI INTERVENTI

Altri interventi così come previsti dall'art. 12 della Legge n. 241/90, non rientranti nelle fattispecie di cui sopra possono essere disposti secondo i criteri e le modalità previste nei punti precedenti, salva la determinazione di specifici criteri e modalità per interventi particolari.

ART. 10
CASI PARTICOLARI

In casi particolari, da valutarsi volta per volta, l'Amministrazione può fornire beni e/o servizi concordati con i proponenti l'iniziativa.

ART. 11
INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI

Per quanto riguarda la concessione di benefici-contributi da parte dello Stato, di altri Enti o di Privati e a specifica destinazione i criteri e le modalità di erogazione degli interventi sono determinate da disposizioni dell'Ente erogante.

In assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

ART. 12
LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi e i regolamenti regionali;
- c) le leggi e i regolamenti nazionali.

ART. 13
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento debbono essere approvate dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo.

ART. 14
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere libera visione.

ART. 15
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.